



SOCIAL CARD (CARTA ACQUISTI)

CHE COS'È	<p>La Carta Acquisti è disponibile per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (L. n. 133/2008), ed è utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas. La Carta Acquisti vale 40 euro al mese. Per le domande fatte prima del 31 dicembre, la Carta sarà caricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con 120 euro, relativi agli ultimi tre mesi del 2008. Successivamente la Carta sarà caricata ogni due mesi con 80 euro sulla base degli stanziamenti via via disponibili.</p> <p>La Carta Acquisti in breve:</p> <ul style="list-style-type: none">• E' un supporto per la spesa e le bollette• E' completamente gratuita• Funziona come una normale carta di pagamento• Viene periodicamente ricaricata dallo Stato
BENEFICIARI	<p>Se hai più di 65 anni puoi richiedere la carta se: sei cittadino italiano e risiedi in Italia, sei un soggetto la cui imposta netta ai fini IRPEF risulta pari a zero nell'anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti, oppure nel secondo anno di imposta antecedente al momento della richiesta della Carta Acquisti; hai trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.000 euro all'anno o di importo inferiore a 8.000 euro all'anno, se di età pari o superiore a 70 anni; hai un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.000 euro; NON SEI, da solo o insieme al coniuge: - intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica; - intestatario/i di utenze elettriche non domestiche; - intestatario/i di più di una utenza del gas; - proprietario/i di più di un autoveicolo; - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo; - proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7; - titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro; non fruisce di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena</p> <p>Se sei genitore di un bambino al di sotto dei tre anni puoi richiedere la carta se il bambino: è cittadino italiano e risiede in Italia; ha un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, che non supera i 6.000 euro; NON È, da solo o insieme a te e all'altro esercente la potestà genitoriale: - intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;</p>

- intestatario/i di più di una utenza elettrica non domestica;
- intestatario/i di più di due utenze del gas;
- proprietario/i di più di due autoveicoli;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
- proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
- titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 euro.

Se hai **più di un figlio** sotto i tre anni di età **gli accrediti si sommano**.

Se non sei ancora in possesso di una attestazione ISEE, puoi richiederla presso un ufficio INPS o ad un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale abilitato.

Per maggiori informazioni:

- rivolgiti agli uffici postali e agli uffici INPS
- chiama il numero verde INPS **803.164**
- chiama il numero verde del programma Carta Acquisti **800.666.888** (attivo da dicembre).
- visita il sito del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#)
- visita il sito del [Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali](#)
- visita il sito dell' [INPS](#)
- visita il sito <http://comune.urbino.ps.it/> oppure chiama il Comune di Urbino, Servizio Servizi Sociali, tel. 0722/3091

COME RICHIEDERLA

Compila il modulo per la richiesta della Carta Acquisti e presentalo all'ufficio postale abilitato più vicino.

Compila il modulo di richiesta che trovi presso gli uffici postali, presso i Servizi Sociali del Comune, sul sito internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#)

Presenta il modulo compilato all'ufficio postale più vicino con allegati:

- l'originale e la fotocopia del tuo **documento di identità**,
- l'**attestazione ISEE** valida, anche in fotocopia, oppure l'attestazione provvisoria rilasciata dal **CAF** (Centro di Assistenza Fiscale).

In caso di **delega** è necessario allegare alla documentazione anche:

- la dichiarazione di delega **compilata e sottoscritta**,
- l'originale e una fotocopia del **documento di identità della persona delegata**.

L'autenticazione della firma può essere effettuata oltre che da un funzionario dell'INPS, da un notaio, dal Cancelliere, dal Segretario comunale o da un funzionario incaricato dal Sindaco.

La carta ti verrà **immediatamente rilasciata** al momento della richiesta e della consegna dei documenti in uno degli **uffici postali abilitati**. Se la Carta non ti venisse consegnata subito, puoi scegliere di ritirarla in un secondo momento o di chiederne l'invio a casa.

Se presenti la richiesta in un ufficio postale non abilitato, la carta ti verrà **inviata a casa**.

La carta sarà utilizzabile a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla consegna



BONUS FAMIGLIA

CHE COS'E'	Un beneficio economico variabile da 200 a 1.000 euro concesso <i>una tantum</i> , così come stabilito dal decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185. Il bonus non costituisce reddito né ai fini fiscali né previdenziali e nemmeno ai fini del reddito-soglia per beneficiare della social card.
BENEFICIARI	<p>I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell'anno 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);</p> <p>b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);</p> <p>c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili; <p>d) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none">• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente; <p>e) redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.</p> <p>Il bonus viene erogato solo a uno dei componenti del nucleo familiare</p>
LIMITE REDDITUALE	<p>Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008, per i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none">• euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di <u>reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare</u>, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;• euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;• euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;• euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;• euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;

	<ul style="list-style-type: none"> • euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 22.000,00; • euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
<p>A CHI PRESENTARE DOMANDA E IN QUALI TERMINI</p>	<p>Il decreto offre un'alternativa: si può fare riferimento al reddito ottenuto nel 2007 o a quello del 2008. In base alla scelta, cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2007: la domanda va presentata entro il 31 gennaio 2009 ai sostituti d'imposta, cioè il datore di lavoro privato o pubblico del richiedente o l'ente previdenziale che gli versa la pensione. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata all'agenzia delle Entrate in via telematica entro il 31 marzo 2009. • Se si fa richiesta sulla base del reddito ottenuto nel 2008: la domanda va presentata entro il 31 marzo 2009 ai sostituti d'imposta o agli enti previdenziali. In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta può essere presentata in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009 – con la dichiarazione dei redditi 2008. <p>In tutti i casi la richiesta può essere presentata tramite dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e centri di assistenza fiscale.</p> <p>Nella domanda il richiedente "autocertifica" i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il coniuge non a carico e il suo codice fiscale; b) i figli, gli altri familiari a carico, la relazione di parentela e il loro codice fiscale; c) il fatto che il reddito complessivo familiare rientra nei limiti richiesti dal decreto e il periodo d'imposta –2007 o 2008 – in cui è stato realizzato il reddito. <p>A norma del Dpr 445/2000, richiamato nel decreto, l'autocertificazione può essere fatta allegando alla richiesta la fotocopia sottoscritta di un documento d'identità.</p>
<p>MODULISTICA</p>	<p>Per presentare la richiesta del bonus bisognerà utilizzare i modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate scaricabile dal sito http://www.agenziaentrate.gov.it/</p> <p>Per maggiori informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, ai Centri di Assistenza Fiscale - visita il sito http://comune.urbino.ps.it/ oppure chiama il Comune di Urbino, Servizio Servizi Sociali, tel. 0722/3091
<p>DA CHI E QUANDO VIENE EROGATO</p>	<p>Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2007: il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d'imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal datore di lavoro) entro il mese di febbraio 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall'ente previdenziale entro marzo 2009.</p> <p>Se la richiesta è stata presentata sulla base del reddito ottenuto nel 2008: il bonus è versato ai lavoratori dal sostituto d'imposta cui è stata presentata la richiesta (cioè dal datore di lavoro) entro il mese di aprile 2009. Per i pensionati, invece, il bonus è versato dall'ente previdenziale entro maggio 2009.</p> <p>In tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta: la domanda viene inoltrata all'Agenzia delle Entrate ed è il richiedente a indicare le modalità con cui desidera ricevere il bonus</p>

